



COMUNE DI BELVEDERE DI SPINELLO

(Provincia di CROTONE)

Via B. Buoizzi, n. 3 - 88824 Belvedere di Spinello (KR) Tel. 0962 52032 Fax 0962 52468

Prot. n. **2457** del **10 DIC. 2018**



AI MESSO NOTIFICATORE COMUNALE – SEDE – per quanto disposto nell'allegata ordinanza

Al Sig. BASILE Guglielmo
(nato 03.01.1956)
Via Umbria I[^] Trav. nc. 6
88824 BELVEDERE DI SPINELLO (KR)

Alla A.S.L./ASP di Crotone - Dipartimento di
Sanità Pubblica, Prevenzione Servizio di
Tutela Ambiente
88900 CROTONE

All' Ufficio di Polizia Municipale
SEDE

Alla Stazione Comando Carabinieri
di
88824 BELVEDERE DI SPINELLO (KR)

Oggetto: Trasmissione ordinanza contingibile ed urgente a tutela della salute pubblica e del benessere degli animali n. 26 del

10 DIC. 2018



Per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, si trasmette unitamente con la presente l'ordinanza segnata in oggetto.

Dalla Residenza Municipale, li

Il SINDAGO
Avv. Rosario Macri



COMUNE DI BELVEDERE DI SPINELLO

Provincia di Crotona

Via B. Buozi, n. 3 - C.A.P. 88824 Belvedere di Spinello (KR) tel. 0962 52032 fax 0962 52468

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA E DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI - RIMOZIONE DELLA COPERTURA DEI MANUFATTI ADIBITI A RICOVERO ANIMALI E RECINZIONE STALLE IN CEMENTO AMIANTO (onduline tipo eternit) DELL'AZIENDA ZOOTECNICA ALLEVAMENTO "BASILE" UBICATA IN LOCALITA' "POLLIGRONE" IN AGRO DEL COMUNE DI BELVEDERE DI SPINELLO" (KR) - TITOLARE BASILE GUGLIELMO, NATO A BELVEDERE DI SPINELLO (KR) IL 03.01.1956 IVI RES., VIA UMBRIA, I^ TRAV. N. 6-

Ord. N. 26 del 10 DIC. 2018

IL SINDACO

Vista la comunicazione prot. n. 90/96 /T.A. del 26/11/2018 de Comando Carabinieri N.A.S. di Cosenza,, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 2391 in data 03 Dicembre 2018, con la quale venivano comunicate a questo Ente, a seguito di un sopralluogo ispettivo presso l'Azienda Zootecnica - denominata "Allevamento BASILE" di cui è titolare BASILE Guglielmo, nato a Belvedere di Spinello (KR) il 03/01/1956, ivi res., via Umbria, I Trav. n. 6 - delle anomalie riconducibili alla tipologia del materiale di realizzazione, appartenente del tipo "cemento amianto" ((onduline tipo eternit), utilizzati per la recinzione fronte strada e delle stalle, nonché per alcune coperture poste a protezione degli spazi adibiti a fienile e ricovero animali;

Atteso che detta nota indica come indispensabile, l'emissione, da parte del Sindaco di un provvedimento amministrativo che obblighi il proprietario alla bonifica dei manufatti in eternit contenente amianto;

Ritenuto per quanto sopra di dovere emettere un provvedimento nei confronti della proprietà dell'immobile affinché la stessa provveda alla bonifica dei manufatti in eternit contenenti amianto, in quanto il mantenimento in sito delle stesse potrebbe causare rischi per la salute, umana e del benessere degli animale;

Considerato che la potenziale pericolosità dei materiali di amianto dipende dall'eventualità che siano rilasciate fibre aerodisperse nell'ambiente che possono venire inalate dagli occupanti, poiché i materiali friabili possono liberare fibre spontaneamente per la scarsa coesione interna (soprattutto se sottoposti a fattori di deterioramento quali vibrazioni, correnti d'aria, infiltrazioni di acqua) e possono essere facilmente danneggiati nel corso di interventi di manutenzione o da parte degli occupanti degli immobili, se sono collocati in aree accessibili;

Considerato che, a norma dell'art. 4 del D.M. 06/09/1994, tutti i proprietari di immobili nei quali siano presenti materiali contenenti amianto sono tenuti alla predisposizione di un programma di

controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo l'esposizione degli occupanti a tale agente patogeno;

Considerato che le particolari esigenze di celerità del procedimento, connesse all'urgenza e conseguente immediata esecutività del presente provvedimento, rendono impossibile l'effettuazione della comunicazione di avvio del procedimento prevista dalla legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il D.M. 6-9-1994 Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto. Pubblicato nella G.U. 20 settembre 1994, n. 220, S.O.

Vista la L. 257 del 27/03/1992 ad oggetto "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto".

Visto il decreto dei Ministri della Sanità e dell'industria commercio e artigianato del 06/09/1994 recante "normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica di materiali contenenti amianto presenti nelle strutture edilizie";

Visto il TT.UU.LL.SS. approvato con R.D. 27/07/1934 n. 1265;

Vista la L. 241 del 07/08/1990 e s.m.i. 'Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi';

Vista la L.R. n° 14 del 27/04/2011 **Interventi urgenti per la salvaguardia della salute dei cittadini: norme relative all'eliminazione dei rischi derivanti dalla esposizione a siti e manufatti contenenti amianto.**

(BUR n. 8 del 2 maggio 2011, supplemento straordinario n. 2 del 4 maggio 2011)

Visto lo Statuto Comunale del Comune di Belvedere di Spinello (KR);

Visto il D.Lgs. 03 aprile 2006 n.152 'Norme in materia ambientale';

Vista la L. 689 del 24/11/1981 e s.m.i. 'Modifiche al sistema penale';

Visto l'art. 650 c.p. 'Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità';

Ritenuto di dover tempestivamente intervenire al fine di tutelare l'ambiente, la salute pubblica e il benessere degli animali;

ORDINA

al Sig. BASILE Guglielmo nato a Belvedere di Spinello (KR) il 03.01.1956 ed ivi residente in Via Umbria, I^a Trav. nr. 6 titolare dell'azienda agricola allevamento "BASILE" sita in località "Polligrone" in agro del Comune censuario di Belvedere di Spinello (KR) di:

- provvedere immediatamente e comunque entro il termine massimo di 30gg dalla notifica della presente ordinanza:
 1. a proprie cure e spese all'affidamento di incarico a Tecnici specializzati ed abilitati affinché esprimano valutazioni sulla natura dei materiali e degli interventi di bonifica/manutenzione;
 2. a proprie cure e spese alla messa in sicurezza ed alla bonifica di tutte le coperture e i manufatti in cemento amianto dell'area in oggetto con le modalità previste dalle normative vigenti;
 3. a comunicare a questo Comune il piano di lavoro;
 4. a far pervenire a questo Comune, entro il termine di dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di cui al punto 1. e 2. , apposita certificazione comprovante l'avvenuta valutazione da parte dei Tecnici abilitati, la bonifica/manutenzione di tutte le coperture e dei manufatti in cemento amianto dell'area in oggetto;
- consentire il libero ed incondizionato accesso a tutti i Funzionari ed Agenti incaricati della vigilanza sull'esecuzione della presente Ordinanza;

AVVISA

che l'inottemperanza al presente provvedimento, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge n. 257/1992, costituisce violazione dell'art. 650 del Codice Penale;

RAMMENTA

Che l'Amministrazione competente per il caso di specie è il Comune di Belvedere di Spinello (KR), domiciliata presso la residenza municipale;

Che il presente provvedimento è motivato dalla necessità di tutelare l'igiene, la salute pubblica ed il benessere degli animali;

Che gli atti relativi al presente procedimento sono custoditi in apposito fascicolo amministrativo (consultabile secondo le modalità previste dalla legge) depositato presso questo Comune, con sede in Via B. Buozzi, n. 3.

RICORDA

Tutte le operazioni dovranno essere eseguite da ditta specializzata iscritta ad apposito Albo Regionale.

AVVERTE

che si procederà a termini di legge in caso di inadempienza al presente provvedimento.

Avverso al presente provvedimento è consentito presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale, in relazione al disposto dell'articolo 29 del D. Lgs. n. 104/2010, o, in alternativa al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199/1971, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni decorrenti dalla data di notificazione del provvedimento medesimo.

DISPONE

Che copia della presente ordinanza:

- venga notificata al **Sig. BASILE Guglielmo** meglio in premessa generalizzato;
- che l'adozione del presente provvedimento sia resa nota a tutti i cittadini mediante pubblicazione all'albo pretorio per un periodo non inferiore a 30 giorni e sul sito istituzionale del Comune.

- venga trasmessa:

1. Alla A.S.L./ASP di Crotone - Dipartimento di Sanità Pubblica, Prevenzione Servizio di Tutela Ambiente per quanto di rispettiva competenza;
2. all'Ufficio dei VV.UU. - Sede - e alla STAZIONE DEI CARABINIERI DI BELVEDERE DI SPINELLO (KR), ciascuno per le proprie competenze incaricati alla vigilanza sulla corretta esecuzione ed osservanza della presente ordinanza -

Dalla Residenza Municipale, il **10 DIC. 2018**

IL SINDACO
Avv. Rosario Maeri

